

**STATUTO**  
**dell'Associazione di Promozione Sociale**  
**ASSOCIAZIONE ARTU' - APS**

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede**

- 1.1 È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Associazione di Promozione Sociale, senza fini di lucro, denominata: ASSOCIAZIONE ARTU' - APS, (di seguito l' "Associazione") con sede legale nel Comune di PIACENZA.
- 1.2 L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.
- 1.3 L'Associazione può costituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività proprie dello scopo sociale nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.
- 1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 2 - Scopi e attività di interesse generale**

- 2.1 L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore: finalizzate a:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - d) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; \_ prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali - con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi - alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
- 2.2 In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
  - a) sviluppare iniziative di solidarietà per alleviare le carenze nelle reti familiari, le condizioni di rischio psico-sociale e sanitario e mancanza di modelli di riferimento;
  - b) creare gruppi di aiuto a favore delle famiglie che vivono un disagio nell'esercizio della genitorialità, sperimentando difficoltà in particolare nella gestione degli aspetti educativi;
  - c) offrire un sostegno, attraverso iniziative di solidarietà e all'azione educativa delle varie agenzie famiglie, associazionismo, istituzioni scolastiche, etc.) con particolare riferimento ai minori che presentano situa difficoltà;
  - d) collaborare con altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione attraverso l'affiancamento, se e in quanto consentito dalla disciplina vigente in materia di volontariato, dei propri

volontari nel rispetto delle specifiche mansioni e responsabilità, con gli operatori professionali che operano in strutture e servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a minori, adulti e famiglie;

- e) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- f) promuovere ogni attività utile a garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona diversamente abile e a promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Predisporre interventi volti a superarne stati di emarginazione e di esclusione sociale. Promuovere, anche attraverso l'apporto di Enti e di Associazioni, iniziative permanenti di informazione e di partecipazione della popolazione finalizzati alla prevenzione, alla cura delle disabilità, alla riabilitazione, all'inserimento sociale di chi ne è colpito, al superamento di ogni forma di emarginazione o di esclusione sociale anche mediante l'attivazione dei servizi previsti dalle normative in vigore;
- g) promuovere la cultura mediante attività di istruzione, formazione, educazione e divulgazione delle arti e delle scienze;
- h) organizzare attività didattiche per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- i) organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- j) promuovere e realizzare - direttamente o in collaborazione con soggetti terzi - iniziative di natura aggregativa, inclusiva, culturale, artistica e ricreativa nell'interesse dei giovani, della collettività e dell'ambiente, nel settore della robotica, dell'agricoltura di precisione, della cultura digitale e delle scienze;
- k) produrre e sperimentare l'uso della robotica e delle nuove tecnologie in contesti scolastici come strumento didattico multidisciplinare;
- l) promuovere e sperimentare l'uso della robotica e delle nuove tecnologie in aree interne e/o rurali come strumento di inclusione sociale e di contrasto all'abbandono del territorio, di promozione di tecniche eco-compatibili di gestione del suolo, e di innovazione nel processo produttivo;
- m) istituire attività di supporto allo studio e centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- n) promuovere progetti e scambi internazionali;
- o) svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

2.3 Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

### **ART. 3 - Attività Diverse**

3.1 L'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo potrà inoltre esercitare attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti e dalla normativa di settore.

### **Art. 4- Risorse economiche**

4.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

- i) dai proventi delle attività diverse di cui all'art. 5 del presente statuto;
  - j) dai proventi, entrate o ricavi delle attività di interesse generale;
  - k) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.
- 4.2 Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
- 4.3 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 4.4 Le entrate dell'Associazione comprensive di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.
- 4.5 L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.
- 4.6 Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.
- 4.7 Il bilancio di esercizio deve essere redatto e depositato ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In particolare, nel bilancio il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'articolo 3.3 del presente Statuto.

#### **Art. 5 - Membri dell'Associazione**

- 5.1 All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità che l'associazione si propone.
- 5.2 Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero degli altri soci.
- 5.3 Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche senza scopo di lucro, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci**

- 6.1 L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.
- 6.1 Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa
- 6.2 L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.
- 6.3 In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- 6.4 In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.
- 6.5 La qualità di socio si perde:
- a) per decesso;
  - b) per recesso;
  - c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
  - d) per esclusione;
  - e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

6.6

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

6.7 Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione che ne prende atto nella sua prima riunione utile.

6.8 Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

6.9 Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

6.10 Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art. 7 - Diritti e doveri dei soci**

7.1 I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- c) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

7.2 Nel caso di soci minori di età, l'esercizio del diritto di voto è attribuito ai soggetti che esercitano la potestà genitoriale sugli stessi, sino al compimento del 18° anno di età. E' esclusa, in ogni caso, la partecipazione del minore all'elettorato passivo

7.3 I soci sono obbligati a:

- a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- d) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- e) contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art. 8 - Volontari**

8.1 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

8.2 La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà

8.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

8.4 Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

8.5 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

8.6 Ai sensi di quanto previsto dagli artt.17 e 18 del D.Lgs.n.117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art. 9 - Sostenitori**

9.1 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

#### **Art. 10 - Lavoratori**

10.1 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale

di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

#### **Art. 11 - Organi dell'Associazione**

- 11.1 Sono Organi dell'Associazione:
- a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) il/la Presidente;
  - d) l'Organo di Controllo (organo facoltativo).
- 11.2 L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
- 11.3 Ai membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 comma 3) del D.lgs. 117/2017.
- 11.4 Ai membri degli organi dell'Associazione potranno inoltre essere rimborsate le spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni e preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - L'Assemblea**

- 12.1 L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.
- 12.2 Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.
- 12.3 L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 12.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.
- 12.5 Le convocazioni devono essere effettuate a cura del Presidente mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) della riunione - spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione - da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione.
- 12.6 È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- 12.7 In particolare, le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:
- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;
  - b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
- 12.7 L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.
- 12.8 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.
- 12.9 L'Assemblea ordinaria:
- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  - c) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio sociale, ove obbligatorio sulla base delle previsioni dell'art. 14 del D.lgs. 117/17;

- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f) delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- j) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto al Consiglio Direttivo.

12.10 L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e scioglimento dell'Associazione.

12.11 Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.12 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

12.13 Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **1.1 Art. 13 - Il Consiglio Direttivo**

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione. È formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

13.2 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

13.3 Nel caso in cui - per qualsiasi ragione - venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto. In tale eventualità, il Presidente dovrà convocare senza indugio una Assemblea al fine di procedere con l'elezione dei nuovi membri sulla base di quanto previsto dal presente statuto. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

13.4 I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

13.5 Il Consiglio Direttivo:

- a) nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) predisporre bilancio;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) delibera gli eventuali regolamenti interni e le relative variazioni;
- g) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

13.6 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età, ed è convocato con avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo (fisico o virtuale) della riunione, spedito con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 giorno prima. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

13.8 Di regola è convocato ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

13.9 Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

- 13.10 Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
- 13.11 I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art. 14 - Il Presidente**

- 14.1 Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
- 14.2 Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
- 14.3 Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
- 14.4 In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.
- 14.5 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

#### **Art. 15 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti**

- 15.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.
- 15.2 Qualora sia nominato un organo collegiale, sarà costituito da 3 membri. I membri dell'Organo di Controllo devono essere selezionati tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.
- 15.3 I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per tre esercizi, ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
- 15.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione, nonché sul suo corretto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui al DM 4 Luglio 2019 e s.m.i.
- 15.5 Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 31 del D.lgs. 117/17 o l'Assemblea ne ravvisi l'opportunità l'Organo di Controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti. In tal caso, deve essere costituito da revisore/i legale/i iscritto/i nell'apposito registro.
- 15.6 In alternativa l'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, che rimarrà in carica per tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla nomina e può essere riconfermato

#### **Articolo 16 - Libri Sociali**

I libri sociali sono tenuti a cura di ciascun organo dell'Associazione ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 117/2017.

#### **Art. 17 - Scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.lgs 117/ e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, o in mancanza alla Fondazione Italia sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

#### **Art. 18 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile, al D.Lgs 117/17 e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Piacenza, 2 febbraio 2024